

## **Memorandum d'Intesa tra la Scuola Superiore della Magistratura della Repubblica Italiana e l'Accademia giudiziaria della Repubblica di Croazia**

La Scuola Superiore della Magistratura della Repubblica Italiana

e

l'Accademia giudiziaria della Repubblica di Croazia, d'ora in avanti denominate "Parti",

Visti i precedenti rapporti tra la Scuola Superiore della Magistratura e l'Accademia giudiziaria della Repubblica di Croazia,

Visti il desiderio e l'interesse reciproco a ricercare e sviluppare una cooperazione sia nella formazione iniziale e continua dei giudici italiani e croati sia nelle rispettive attività internazionali,

Visto il ruolo cruciale della formazione giudiziaria nel migliorare il funzionamento dell'istituzione giudiziaria e la qualità dei suoi servizi al fine di rafforzare lo Stato di diritto,

Convinti dell'importanza di concludere un Memorandum d'Intesa per lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni continue tra le due istituzioni,

Hanno raggiunto la seguente Intesa:

### **Articolo 1: Disposizioni generali**

Le Parti instaureranno rapporti di cooperazione nella formazione dei giudici secondo le previsioni del presente Memorandum.

A tal fine, le Parti condivideranno regolarmente gli obiettivi, i metodi e i contenuti dei programmi di formazione iniziale, continua e tirocini.

Il presente Memorandum sarà attuato conformemente al diritto italiano e croato, al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Croazia all'Unione Europea.

Il presente Memorandum non costituisce un accordo internazionale che possa dar luogo a diritti ed obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questo Memorandum sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

## **Articolo 2: Scambi di giudici**

Le Parti potranno ospitare, rispettivamente, giudici italiani e croati, al fine di:  
partecipare a sessioni di formazione per giudici nazionali o stranieri;  
partecipare alla formazione in un settore specializzato;  
partecipare a conferenze, seminari e workshop internazionali organizzati o co-organizzati dall'altra parte.

## **Articolo 3: Scambi di professori e formatori**

Su richiesta dell'altra Parte, ciascuna Parte potrà:

- fornire uno o più insegnanti, per un breve periodo di tempo, per soddisfare le esigenze specifiche della formazione iniziale e continua o per fornire le consulenze richieste;
- fornire relatori alle conferenze.

## **Articolo 4: Scambio di giudici tirocinanti**

Le Parti faciliteranno gli scambi e i tirocini dei loro giudici tirocinanti.

## **Articolo 5: Associazione internazionale**

Le Parti si informeranno reciprocamente delle possibilità di azioni e progetti, in particolare con finanziamenti europei, al fine, se del caso, di realizzarli in partenariato.

## **Articolo 6: Attuazione del Memorandum**

Le attività di collaborazione di cui al presente Memorandum possono essere attuate conformemente a protocolli specifici tra le Parti, siano essi progetti ad hoc o programmi annuali o pluriennali.

Le spese sostenute dai firmatari con la sottoscrizione del presente Memorandum saranno condizionate all'esistenza di ordinarie disponibilità di bilancio annuale, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 7: Finanziamento delle attività**

Salvo che nei casi in cui sia diversamente stabilito consensualmente dalle Parti, le suddette attività di collaborazione saranno finanziate integralmente dalla parte richiedente o riceveranno finanziamenti esterni. Esse saranno soggette a protocolli speciali che stabiliranno i servizi richiesti, i costi, le condizioni di attuazione e di finanziamento.

Le attività previste dal presente Memorandum saranno attuate dalle parti nei limiti delle rispettive risorse finanziarie, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci ordinari a legislazione vigente della Repubblica Italiana e della Repubblica di Croazia.

### **Articolo 8: Lingua di lavoro della formazione**

Se non verranno prestati servizi di traduzione, i partecipanti alle attività dovranno avere una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro dell'istituzione ospitante.

### **Articolo 9: Commissione congiunta di sorveglianza**

Al fine di coordinare le attività necessarie all'attuazione del presente Memorandum e di effettuare il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo, è istituita, per periodi annuali, una commissione di controllo congiunta, composta da un rappresentante di ciascuna delle Parti, nominata conformemente alle rispettive norme istituzionali.

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti su invito del suo presidente e almeno una volta all'anno per esaminare i risultati della collaborazione realizzata. Le riunioni della Commissione potranno svolgersi in modalità teleconferenza.

La Commissione potrà raccogliere relazioni sulle misure, i risultati e gli impatti che si realizzeranno ai sensi del presente Memorandum e svolgerà i seguenti compiti:

- a) Proporre l'attuazione di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo del presente Memorandum. Nella misura in cui tali attività comportino obblighi e impegni economici, esse saranno articolate mediante il corrispondente protocollo per l'attuazione del presente Memorandum, e le relative formalità saranno espletate da ciascun firmatario;
- b) Monitorare le azioni del lavoro svolto nell'ambito dello sviluppo delle attività previste dal presente Memorandum-;
- c) Esaminare e proporre, se del caso, eventuali revisioni degli impegni assunti-;
- d) Promuovere le funzioni di coordinamento tra le istituzioni firmatarie per il conseguimento più adeguato degli obiettivi del Memorandum-;
- e) Interpretare il Memorandum e risolvere eventuali dubbi che possano sorgere nella sua esecuzione.

### **Articolo 10: Protezione dei dati**

I dati personali contenuti nel presente Memorandum e quelli risultanti dalla sua esecuzione saranno inseriti negli archivi di dati sotto la responsabilità delle Parti e saranno trattati al

solo fine di dare attuazione al presente Memorandum. Le Parti si impegnano a trattarli conformemente alle disposizioni di legge.

Lo scambio di informazioni avverrà conformemente al diritto dell'Unione Europea e alle legislazioni nazionali delle Parti.

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, nonché gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, all'indirizzo corrispondente alle rispettive sedi in qualsiasi momento.

### **Articolo 11: Riservatezza**

Le Parti accettano di trattare riservatamente tutti i dati, la documentazione e le informazioni che saranno stati forniti all'altra parte durante la validità del presente Memorandum. Le Parti accettano inoltre di non divulgare tali informazioni a nessuna persona o entità, ad eccezione dei loro dipendenti, purché mantengano anche la riservatezza e solo nella misura necessaria alla corretta attuazione del presente Memorandum.

L'accordo di riservatezza resta in vigore anche dopo la risoluzione del presente Memorandum, indipendentemente dalla causa di tale risoluzione.

Ciò lascia impregiudicata la dovuta osservanza da parte di entrambi le parti firmatarie, data la loro stessa natura, degli obblighi di pubblicità e trasparenza derivanti dalla legislazione applicabile.

### **Articolo 12: Proprietà Intellettuale**

I firmatari salvaguarderanno i diritti di proprietà intellettuale sui materiali che vengono scambiati tra loro e, se del caso, sui risultati di eventuali attività congiunte, in conformità con la legislazione vigente in ciascun paese.

### **Articolo 13: Efficacia**

Il presente Memorandum acquista efficacia alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di tre (3) anni.

Ciascuna Parte potrà porvi fine in qualsiasi momento notificando all'altra la propria intenzione con un preavviso di sei (6) mesi.

In tal caso, le attività avviate proseguiranno fino alla data di scadenza prevista.

Le Parti potranno modificare il presente Memorandum per iscritto, di comune intesa.

Eventuali discrepanze nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Memorandum saranno risolte amichevolmente mediante consultazioni dirette e negoziati tra le Parti.



Firmato a .....il ..... di ..... del 2023, in due originali, ciascuno in italiano e croato, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**Per la Scuola Superiore della Magistratura  
della Repubblica Italiana  
Il Presidente**

**Per l'Accademia Giudiziaria  
della Repubblica di Croazia  
Il Direttore**